



COMUNE DI LOMAGNA

PROVINCIA DI LECCO

C.A.P. 23871

REGOLAMENTO ACQUEDOTTO

Approvato con deliberazione di C.C. n.50 del 13.03.1987, esecutiva per vidimazione CO.RE.CO. di Lecco del 14.04.1987 - atto n.10383, successivamente modificato:

- con deliberazione di C.C. n.27 del 02.03.2000, esecutiva per vidimazione O.RE.CO. Milano del 16.03.2000 – atto n.256;
- con deliberazione di C.C. n.12 del 08.02.2003, esecutiva;
- con deliberazione di C.C. 9 del 27.03.2008, esecutiva.



COMUNE DI LOMAGNA

PROVINCIA DI LECCO

C.A.P. 23871

ART. 1

L'acqua potabile è concessa dal Comune ai proprietari delle case situate lungo le vie percorse dalle condutture dell'acquedotto ed agli inquilini autorizzati dal proprietario, ai patti ed alle norme che seguono, limitatamente alla quantità di cui dispone il Comune.

Viene concessa anche a quelle case che non fronteggiano la tubazione, sempreché i richiedenti si obbligino di provvedere a proprie spese alla tubazione occorrente per l'allacciamento con la rete di distribuzione comunale.

ART. 2

I richiedenti dovranno compilare l'apposito modulo fornito dal Comune in duplice copia che, completato dei regolari bolli, rappresenterà il contratto d'utenza.

ART. 3

Con la presentazione della domanda si intende che il richiedente conosce ed accetta il presente regolamento.

ART. 4

Le concessioni avranno la durata di un anno a partire dal primo gennaio, se dovessero iniziare durante l'anno avranno la durata corrispondente alle frazioni dell'anno in corso ed a tutto l'anno successivo. In seguito si prorogheranno tacitamente di anno in anno salvo disdetta (da comprovarsi con ricevuta rilasciata dall'Ufficio Comunale, o con lettera raccomandata) prima del 31 ottobre di ciascun anno.

ART. 5

Il trasferimento dell'intestazione dell'utenza da un nominativo ad un altro non pregiudicherà la fornitura d'acqua, fino a quando l'intestatario uscente non richiederà espressamente la rimozione della derivazione o del contatore. Solo allora l'Ufficio Acquedotto potrà intervenire, tagliando la presa o levando il contatore, a meno che il nuovo utente non richieda il subentro con la compilazione del relativo modulo ed il pagamento di quanto occorre per la domanda di concessione come da Art. 2 comprese le eventuali somme rimaste insolute al momento della cessazione dell'utenza precedente.

ART. 6

E' riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione a altre condizioni non contenute nel presente regolamento, consigliate da ragioni di pubblico interesse.



COMUNE DI LOMAGNA

PROVINCIA DI LECCO

C.A.P. 23871

ART. 7

La distribuzione dell'acqua sarà a carattere continuativo. Gli utenti non potranno pretendere alcun indennizzo per le interruzioni del servizio causato da guasti o rotture ai macchinari, alle opere di pompaggio, dalle riparazioni o manutenzioni alle condotte ed apparecchiature stradali, dal gelo, da frane, da siccità, da scioperi o cause qualsiasi di forza maggiore.

ART. 8

La misura verrà effettuata mediante un contatore scelto e fornito dal Comune; non sono ammesse derivazioni senza contatore, pertanto anche gli impianti antincendio dovranno essere collegati a regolari contatori e divisi da qualsiasi altro tipo di utilizzazione, così da avere misure separate per tipo di fornitura. Tutti i contatori dovranno essere piombati e sigillati.

ART. 9

Tutte le opere di diramazione, la scelta e posa dei tubi e degli apparecchi per la presa d'acqua fino al contatore, questo compreso, saranno eseguite a cura del Comune ed a spese dell'utente. I contatori saranno concessi a nolo e l'utente dovrà pagarne il canone annuo stabilito in tariffa, mediante versamento di due rate semestrali posticipate, con la bolletta dei consumi dell'acqua.

L'importo presuntivo delle spese di diramazione, comprendente gli eventuali contributi e tutti gli oneri stabiliti dalle tariffe in vigore, dovrà essere versato dall'utente, all'atto della richiesta di concessione, all'Ufficio Acquedotto, salvo conguaglio a fine lavori. Pertanto la spesa totale dell'impianto di cui al precedente comma, fino al contatore compreso, è da considerarsi quale contributo dovuto dal richiedente a fondo perso.

ART. 10

Una volta eseguita una presa, qualsiasi spesa per modifiche alla stessa, chieste ed ottenute dall'utente, sarà di esclusivo carico dello stesso.

Nell'eventualità venga richiesta l'installazione di contatore di diametro superiore a quello già in servizio presso l'utenza, verrà addebitato l'intero costo dello stesso, oltre alle altre spese derivanti dall'esecuzione del lavoro di sostituzione.

ART. 11

Le derivazioni dovranno essere eseguite solo dall'idraulico incaricato dal Comune, con tubi che meglio rispondono alle esigenze dei lavori. Gli innesti sulla condotta stradale dovranno essere effettuati con tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad assicurare il più possibile la continuità nella distribuzione di acqua potabile, riducendo al minimo indispensabile il tempo di interruzione del servizio.



COMUNE DI LOMAGNA

PROVINCIA DI LECCO

C.A.P. 23871

ART. 12

Il contatore sarà installato nella posizione ritenuta più adatta dal Tecnico dell'Acquedotto Comunale, sentito il parere e le esigenze dell'utente, ma comunque sarà sempre all'inizio della proprietà ovvero ai confini con la strada su cui è installata la condotta dalla quale verrà derivata la presa. Il contatore sarà installato in pozzetto in muratura, in relazione al diametro del contatore, al riparo dal gelo e dagli urti.

ART. 13

L'utente dovrà provvedere perché siano riparati dal gelo e dalle manomissioni il contatore e le tubazioni sino al medesimo. In ogni caso egli sarà responsabile verso il Comune dei guasti che alle tubazioni od al contatore avvenissero per cause a lui imputabili. Nel caso di guasti l'utente dovrà darne immediatamente avviso all'Ufficio Acquedotto.

ART. 14

Per ogni intervento del personale dell'acquedotto, per la sistemazione di guasti dovuti a manomissione o cattiva manutenzione, l'utente sarà tenuto al versamento della spesa derivante dalla riparazione, maggiorata di una percentuale del 50% a parziale copertura dei danni causati. Sarà considerata come manomissione anche la semplice rottura di un sigillo.

La spesa rimarrà a carico dell'Amministrazione per interventi non dipendenti dalle cause sopra citate, compresa la sostituzione e la pulizia dei contatori.

ART. 15

Le riparazioni nelle proprietà private di perdite sulle derivazioni che dalla tubazione stradale arrivano al contatore e cioè sulle prese esistenti, dove il contatore non è ubicato all'inizio della proprietà, dovranno essere sempre effettuate dal Comune tramite il suo idraulico.

Gli scavi per la ricerca di dette perdite e l'eventuale ripristino di pavimentazioni permanenti saranno eseguiti a cura e spese dello stesso utente intestatario della presa o del contatore. In caso contrario i lavori saranno eseguiti dal Comune ed addebitati all'intestatario del contatore alimentato dalla presa riparata.

ART. 16

L'acqua si concede per uso domestico ordinario, uso antincendio, ed in quanto ne esista disponibilità, per altri usi. In caso di deficienza d'acqua, qualunque ne sia la causa, il Comune si riserva il diritto di adottare tutti gli accorgimenti che riterrà opportuno, a seconda delle circostanze, per un determinato periodo e nei confronti di qualsiasi utente. Potrà fissare il quantitativo massimo di consumo, l'applicazione di raccordi limitativi alle tubazioni di afflusso, oppure la sospensione dell'erogazione.



COMUNE DI LOMAGNA

PROVINCIA DI LECCO

C.A.P. 23871

ART. 17

E' rigorosamente proibito all'utente di innestare o lasciare innestare sopra la sua derivazione alcuna presa d'acqua a favore di terzi nonché di alterare in qualsiasi modo o di manomettere i contatori, i raccordi limitativi o il rubinetto d'arresto a monte dell'apparecchio di misura. I trasgressori saranno puniti con ammenda fino a L. 1.000.000.= o con l'applicazione dei sigilli di chiusura alla presa per le infrazioni più gravi.

ART. 18

Le letture dei contatori saranno effettuate dal personale incaricato, ogni sei mesi. Se il letturista constatasse l'impossibilità di effettuare la lettura, per motivi dipendenti dall'utente (impossibilità di apertura del chiusino, allagamento della cameretta, assenza dell'utente, ecc.) lascerà un avviso che l'utente dovrà restituire al Comune con l'indicazione della lettura. In caso di mancato recapito all'Ufficio Acquedotto di tale avviso, entro il termine fissato, verrà addebitato l'impegno semestrale, con riserva di conguaglio della differenza al momento di esecuzione della lettura.

Nei casi di erronea indicazione di un contatore, accertata dall'Ufficio Acquedotto, per guasti di qualsiasi genere, all'utente verrà addebitato il consumo del corrispondente semestre dell'anno precedente. Per le utenze nel primo anno di esercizio verrà fatturato il consumo del semestre precedente. Il Comune ha il diritto di far controllare dal proprio personale, sia gli apparecchi di misura, sia gli impianti di distribuzione interna, in qualsiasi momento, anche senza preavviso. Il contatore dovrà essere sempre accessibile e il pozzetto oppure la nicchia dove si trova l'alloggiamento del misuratore stesso dovrà essere sgombra da qualsiasi materiale che ne possa ostacolare l'ispezione, il cambio, la riparazione, o la stessa lettura periodica dei consumi. Nel caso di rifiuto da parte del concessionario, proprietario o affittuario, a rimuovere gli ostacoli di cui sopra oppure non permettere l'accesso per eventuali controlli, il Comune potrà sospendere l'erogazione dell'acqua rimanendo ugualmente il concessionario obbligato al pagamento del canone.

ART. 19

Quando un utente non ritenesse valide le indicazioni del contatore, il Comune, dietro regolare richiesta dello stesso, cambierà l'apparecchio, verificandone l'esattezza.

L'utente al momento della richiesta sarà tenuto al deposito di una quota forfettaria comprendente le presunte spese derivanti dall'asportazione e controllo. Se la verifica confermasse il lamentato difetto, le spese delle prove saranno a carico del Comune ed il deposito rimborsato all'utente, inoltre, il consumo del semestre in cui è stato rilevato l'inconveniente verrà ridotto della percentuale d'errore accertata, fermo restando quale limite di tolleranza il 10% in più o in meno.

Se invece la verifica comprovasse l'esattezza dell'apparecchio, le spese suddette, quali risulteranno documentate, saranno a carico dell'abbonato, il deposito verrà quindi trattenuto previa ratifica degli opportuni conguagli.



COMUNE DI LOMAGNA

PROVINCIA DI LECCO

C.A.P. 23871

ART. 20

Le tariffe per la fornitura di acqua sono determinate dall'Amministrazione Comunale con apposita deliberazione da assoggettarsi all'approvazione delle competenti autorità.

Per ogni contatore installato dovrà essere corrisposta, da ogni utilizzatore finale allacciato al contatore stesso, una "quota fissa", secondo i criteri fissati dalla deliberazione C.I.P.E. n. 52/2001 e dalla deliberazione comunale che ne fissa i relativi importi/scaglioni.

ART. 21

Nella fornitura di acqua alle utenze domestiche non si dà corso all'applicazione di alcun minimo contrattuale, così come previsto dalla deliberazione C.I.P.E. n. 52/2001: conseguentemente la fatturazione avverrà esclusivamente per il volume d'acqua effettivamente prelevato ed utilizzato, con applicazione delle relative fasce tariffarie regolarmente approvate dal competente organo.

Per la fornitura di acqua ai condomini la lettura sarà fatta sul contatore generale e la determinazione dei consumi essenziali di base e di supero verrà effettuata moltiplicando le varie quote per il numero delle unità abitative.

Per le utenze non domestiche, il quantitativo da fatturare a tariffa base è stabilito dall'Ente in relazione alle necessità essenziali di consumo dell'utente terziario e sulla base dei consumi precedenti, secondo la seguente applicazione:

FASCE TARIFFARIE

UTENZE NON DOMESTICHE

CONSUMO DI BASE	Da	0	a	K
CONSUMO 1° SUPERO	Da	K	a	1,5 K
CONSUMO 2° SUPERO	Da	1,5 K	a	2 K
CONSUMO 3° SUPERO	Oltre 2 K			

dove "K" deve intendersi un quarto del consumo effettivo.

Per il primo anno si farà riferimento ad una valutazione provvisoria dei consumi.

Alle comunità e/o Enti che non esercitano attività commerciale o comunque non aventi scopo di lucro, è estesa la tariffa agevolata; in tal caso l'equiparazione ad unità appartamento si determina dividendo per 5 il numero delle presenze medie calcolate su base almeno annuale (provvedimento C.I.P. n. 26 del 1975).

Nel caso di immobili di proprietà comunale all'interno dei quali viene svolta un'attività di tipo istituzionale-culturale-sociale a favore della collettività viene prevista esenzione, dando nel contempo come comunque necessaria la posa di contatore atto a garantire un corretto controllo dei relativi consumi.

ART. 22

Per le aziende con attività di allevamento degli animali il costo unitario del servizio non potrà superare il 50% della tariffa ordinaria (base) determinata per le abitazioni civili; l'attività dovrà essere documentata mediante apposita certificazione dell'Associazione di categoria degli allevatori.



COMUNE DI LOMAGNA

PROVINCIA DI LECCO

C.A.P. 23871

ART. 23

Il pagamento dei preventivi per i nuovi allacciamenti, dei diritti fissi, delle nuove domande di utenza ecc., dei canoni semestrali, verranno effettuati presso il Tesoriere Comunale e/o presso l'Ufficio Postale, fatti salvi diversi accordi con eventuali società appaltatrici.

I bolli, i tributi, l'imposta IVA, sono a carico degli utenti.

ART. 24

Chi ottiene una concessione (utente) di acqua resta obbligato al pagamento dei canoni e dei consumi dalla data di apertura del contatore.

Per la riscossione del canone e maggior consumo dell'acqua si applicano le disposizioni in vigore in materia di entrate patrimoniali dei Comuni.

Il concessionario (utente), qualora non effettuasse il pagamento del canone e dei consumi entro i quindici giorni dalla scadenza, dovrà corrispondere, oltre alla rata scaduta, gli interessi al tasso del 6% sull'importo, nonché la soprattassa del 20% di cui alla legge n. 51/82 (si precisa che gli interessi previsti del 6% si intendono annui, decorrenti dal giorno di scadenza previsto per il pagamento, non vengono conteggiati sulla soprattassa del 20% ma solo sul consumo idrico vero e proprio non pagato e che tale tasso non è soggetto a modifica in funzione di aggiornamenti previsti da specifiche disposizioni di legge in materia di interessi legali o di mora), fatto salvo il diritto dell'Ente al procedimento coattivo di cui a Testo Unico 14 aprile 1910 n. 639 ed il diritto di sospendere, previa diffida, la somministrazione dell'acqua.

In tal caso il concessionario (utente) potrà avvalersi delle fontane pubbliche.

Nel caso di perdita occulta ne' riscontrabile riferita ad una rottura delle tubature determinante un consumo anomalo; l'utente interessato puo' richiedere la rettifica della relativa fattura una volta verificato che le predette perdite non siano imputabili ad incuria e/o inerzia dello stesso, a tal fine si procede come di seguito riportato:

- Il titolare dell'utenza produce prova certa riguardo all'avvenuta riparazione, con consegna di idonea documentazione. L'intervento manutentivo di ripristino risulta comunque interamente a carico degli interessati.
- La fatturazione riferita al consumo registrato a seguito della perdita accertata avviene con addebito di un consumo medio, con riguardo alle ultime tre annualita' della medesima utenza, conteggiando pure: quota fissa, diritti di fognatura, depurazione, relative addizionali e IVA. Per le utenze al primo anno di esercizio verra' fatturato il consumo del semestre precedente o del semestre successivo all'avvenuta perdita.
- La quota dovuta dall'utente per il consumo eccedente la media e' calcolata al puro costo di acquisto praticato all'Amministrazione dalla societa' fornitrice nel semestre di riferimento, con addebito della corrispondente IVA dovuta e con riferimento alla sola voce "consumo acqua", con esclusione dei diritti di fognatura e di depurazione e delle relative addizionali e della quota fissa.

L'intervento manutentivo di ripristino risulterà comunque interamente a carico degli interessati.



COMUNE DI LOMAGNA

PROVINCIA DI LECCO

C.A.P. 23871

ART. 25

La mancata osservanza da parte degli utenti di qualsiasi delle norme contenute nel presente regolamento e di quelle stabiliti e dai vigenti regolamenti d'igiene, dà diritto al Comune previa diffida per iscritto, di togliere il servizio dell'acqua entro 15 giorni dalla notifica della diffida stessa e di assoggettare l'utente ad una ammenda convenzionale di L. 100.000.= o di L. 300.000.=
L'acqua sarà tolta immediatamente senza preavviso nel caso di constatata frode o di gravi conseguenze per l'infrazione commessa e anche, nel caso di recidiva o di mancato pagamento delle pene pecuniarie, ciò indipendentemente dall'eventuale azione giuridica verso l'utente.

ART. 26

Non sono consentiti collegamenti diretti di impianti di sollevamento privati con impianti del Comune. Al riguardo, l'utente che intendesse installare per proprio servizio interno apparecchi di pompaggio non potrà collegarsi direttamente sulla tubazione ma dovrà munire l'impianto di apposita apparecchiatura atta ad evitare aspirazione diretta dalla tubazione di carico.
Prima e dopo il punto di installazione del contatore, dovranno essere installate apposite saracinesche e valvole di ritegno, che dovranno essere lasciate a libera disposizione degli incaricati del Comune per le eventuali verifiche e per il cambio del contatore. Per nessun motivo l'utente potrà manomettere il rubinetto a monte del contatore, sotto pena dell'applicazione delle sanzioni previste dall'Art. 17.

ART. 27

Per i servizi antincendio, il Comune, a seguito di regolare richiesta dell'interessato, provvederà all'esecuzione di apposita derivazione completa di contatore da posarlo in una cameretta all'inizio della proprietà unitamente all'altro per i normali usi dell'utenza.
Sulla domanda l'utente dovrà specificare il numero delle bocche antincendio prescritte dai Vigili del Fuoco ed il loro diametro.
Il Comune su tale base definirà le dimensioni delle tubazioni e contatori da installare, che comunque non saranno mai inferiori a DN 40 mm. (1"1/2).
Le opere relative sino al contatore saranno eseguite esclusivamente dal Comune a complete spese dell'utente.
Qualora per particolari eccezionali esigenze l'utente richiedesse per i normali servizi la derivazione di una presa o posa di un contatore di DN 40 mm. o superiore, previo specifico esame, il Comune si riserva di concedere la derivazione delle bocche antincendio dopo il contatore stesso.
L'utente fornito di servizio antincendio è tenuto a corrispondere un canone annuo che verrà stabilito con apposita delibera dal Consiglio Comunale.
Il consumo rilevato annualmente sui contatori ad uso antincendio e determinato da cause diverse dall'incendio, verrà fatturato a tariffa base, unitamente al canone annuo.

ART. 28

Verificandosi un incendio per l'estinzione del quale possa servire la condotta comunale, il Comune avrà la facoltà di chiudere temporaneamente le prese dei privati.



COMUNE DI LOMAGNA

PROVINCIA DI LECCO

C.A.P. 23871

ART. 29

L'Amministrazione Comunale si riserva in qualunque tempo il diritto di modificare gli articoli del presente regolamento, le tariffe di vendita dell'acqua, i diritti fissi, ecc. sempre e solo dopo l'approvazione delle competenti autorità. Tali eventuali variazioni si intenderanno obbligatorie anche per coloro che sono già concessionari di utenza di acqua potabile.

ART. 30

Qualsiasi reclamo da parte degli utenti, per essere preso in considerazione, dovrà essere indirizzato al Sindaco e presentato all'Ufficio Segreteria del Comune.

ART. 31

Con specifico riguardo agli allacciamenti al servizio idrico posti esclusivamente a servizio di campi e orti ed attinenti la sola irrigazione degli stessi, non sono dovuti i canoni di fognatura e depurazione, non sussistendo di fatto i presupposti per i quali poter giustificare tale addebito, in quanto gli allacciamenti in oggetto non scaricano in rete fognaria, indipendentemente dall'essere posizionati in zona servita.

ART. 32

Tutti gli utenti dell'Acquedotto Comunale dovranno attenersi al presente regolamento che entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo rispetto alla data di esecutività della deliberazione con cui viene approvato il presente regolamento, per intercorso riscontro favorevole da parte O.RE.CO. Milano, mentre la ripubblicazione, ai sensi del vigente Statuto Comunale, risulterà semplicemente forma di pubblicità.

ART. 33

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme della Legge Comunale e Provinciale vigente, relative alla gestione dei Pubblici servizi.